Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1982, n. **441**.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali;

4) ai consiglieri provinciali;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 5.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Art. 8.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 9.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Art. 10.

Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Art. 13.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 14.

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 15.

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei princìpi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Art. 16.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 16 luglio 1982, n. 442.

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 16 luglio 1982, n. 443.

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante proroga di un anno della legge 26 giugno 1981, n. 330, riguardante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 luglio 1982.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il secondo semestre 1981, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Vista la deliberazione 21 ottobre 1981, approvata nella seduta del 30 ottobre 1981, con la quale il comitato esecutivo del C.E.R. ha determinato l'adeguamento del costo di costruzione per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice per il secondo semestre 1981, fissandolo in L. 320.000 (trecentoventimila) al metro quadrato, con le maggiorazioni da applicare a detto massimale;

Vista la deliberazione n. 77 del 5 maggio 1982 del comitato esecutivo del C.E.R., immediatamente esecutiva, con la quale, oltre alle maggiorazioni stabilite con la succitata delibera 21 ottobre 1981, è stata ritenuta applicabile anche la maggiorazione di cui alla lettera *e*) dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;

Ritenuto che, in applicazione del secondo comma dell'art. 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli importi massimi dei contributi, così come fissati dall'art. 6 della legge stessa, vanno proporzionalmente elevati in relazione al costo massimo che viene determinato per le costruzioni nel Belice;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, per la costruzione degli alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, il limite massimo del costo di costruzione, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1981, è determinato in L. 320.000 (trecentoventimila) al metro quadrato.

Art. 2.

A detto limite massimo sono consentite le seguenti maggiorazioni:

del 10 % e del 7 % per le abitazioni situate in zone sismiche rispettivamente di 1ª categoria (grado di sismicità = 12) e di 2ª categoria (grado di sismicità = 9);

del 10 % per le abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 46, e del 5 % per quelle comprese tra i mq 46,01 e 70;

sino al 25 %, quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche e costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione, di cui alla lettera e) dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981.

Art. 3.

Al costo di costruzione, come sopra determinato, va aggiunto l'onere del 2,50 % per le spese generali di progettazione e direzione dei lavori e dello 0,5 % per le prospezioni geognostiche;

Art. 4.

Gli importi massimi del contributo, così come stabilito con l'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, incrementati con il decreto ministeriale n. 216 del 3 luglio 1981, nella misura del 26,17 % per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1981, sono ulteriormente incrementati, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1981, del 3,23 %.

Roma, addì 5 luglio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(3410)

DECRETO 5 luglio 1982.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il primo semestre 1982, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, recante norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 635;

Vista la deliberazione n. 81, del 2 giugno 1982, immediatamente esecutiva, con la quale il comitato esecutivo del C.E.R., ai fini della determinazione della spesa ammissibile di costruzione degli alloggi di proprietà privata nel Belice, ha confermato, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1982, il limite massimo del costo base in L. 320.000 (trecentoventimila) al metro quadrato;

Ritenuto che, in applicazione del secondo comma dell'art. 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli importi massimi dei contributi, così come fissati dall'art. 6 della legge stessa vanno proporzionalmente elevati in relazione al costo massimo che viene determinato per le costruzioni nel Belice;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, per la costruzione di alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, il limite massimo di costo di costruzione, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1982, è determinato in L. 320.000 (trecentoventimila) al mq.

Art. 2.

A detto limite massimo sono convertite le maggiorazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 217 del 5 luglio 1982.

Art. 3.

Gli importi massimi del contributo, così come stabilito con l'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, rimangono fissati in quelli stabiliti con il decreto ministeriale n. 217 del 5 luglio 1982.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

(3411)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **444**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo a propria sede nazionale, dalla « Nuove iniziative romane - Società a responsabilità limitata », al prezzo di lire 98 milioni già integralmente corrisposto, l'appartamento di cinque camere e accessori (con annessa cantina) ubicato in Roma, al primo piano, scala A, interno 1 (o 41, secondo la numerazione ad uso interno della società venditrice) del fabbricato con accesso dal viale Giuseppe Mazzini, 88-90 e da via Sabotino, 46, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma (partita 62415, foglio 400, subalterno 11, piano 1, di vani 7,5) e meglio specificato nel contratto preliminare di vendita 9 dicembre 1981, n. 9642 di repertorio e n. 2626 di raccolta, a rogito dott. Pier Felice Ostini, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1982
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 13

DECRETO 14 maggio 1982, n. **445**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale Arma di cavalleria, in Roma.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 20 e 28 dello statuto dell'Associazione nazionale Arma di cavalleria, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, n. 949.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1982
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 12

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1644/82 del Consiglio, del 21 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I *e*) 2 *bb*) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1645/82 del Consiglio, del 15 giugno 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di nasello della sottovoce ex 03.01 B II *b*) 7 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1646/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazoine applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1647/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1648/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1649/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1650/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1651/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1652/82 della commissione, del 23 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 1653/82 della commissione, del 25 giugno 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1654/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 1655/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 1656/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1657/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 182 *del* 26 *giugno* 1982.

(172/C)

Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Regolamento (CEE) n. 1659/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1660/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1661/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1662/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 1663/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1664/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1665/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1666/82 della commissione, del 28 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1667/82 della commissione, del 28 giugno 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1587/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1668/82 del Consiglio, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 184 *del* 29 *giugno* 1982.

(173/C)

Regolamento (CEE) n. 1669/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1670/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che stabilisce gli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 187 *del* 1° *luglio* 1982.

(174/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo del Libano ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 10 Esteri, foglio n. 71, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, il Governo della Repubblica del Libano è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 7, al prezzo di L. 295.000.000.

(3306)

Autorizzazione al Governo dell'Argentina ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 10 Esteri, foglio n. 70, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, il Governo della Repubblica Argentina è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, al prezzo di L. 555.000.000.

(3307)

Autorizzazione al Governo del Kuwait ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 10 Esteri, foglio n. 69, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, il Governo del Kuwait è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Archimede n. 124/126, al prezzo di L. 2.900.000.000.

(3308)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « So.Ge.Mar. S.p.a. », in Milano, ad ampliare un magazzino generale esercitato in Rho

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 la società «So.Ge.Mar. S.p.a.», Società generale magazzini raccordati, in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale sito in Rho (Milano) frazione Lucernate, via Magenta n. 60, con un'area scoperta e recintata della superficie di mq 10.075, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

La camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(3230)

Revoca alla S.p.a. « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde », in Milano, dell'autorizzazione a destinare un'area del magazzino generale esercitato in Pavia, al deposito di merci voluminose e pesanti ed autorizzazione all'ampliamento del magazzino generale stesso.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 è stata revocata alla S.p.a. « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde », in Milano, via F. Wittgens n. 4, l'autorizzazione, di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978, a destinare al deposito di merci voluminose e pesanti allo stato estero l'area di mq 34.000 del magazzino generale esercitato in Pavia, via Veneroni n. 18.

Con lo stesso decreto la suddetta società è stata autorizzata ad ampliare il predetto magazzino generale con vari immobili

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(3231)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Manifattura Astro di Di Berardino Fernando e C., in Chieti.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.144.940 dovuto dalla S.n.c. Manifattura Astro è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente i prezzi e premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982, alla pag. 4670, in corrispondenza dell'importo del prezzo di obiettivo, categoria *C*, della varietà Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano, di raccolto 82, dove è scritto « *331.760* », leggasi « *331.706* », e alla pagina 4671, terza riga dall'alto, ove è scritto: « . . . . . . foglia di raccolto *1979* . . . . . », leggasi: « . . . . . foglia di raccolto *1982.* . . . . . ».

(3481)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) ELENCO N. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. 241 D.P. — Data: 3 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Passamonti Olga, nata ad Ascoli Piceno il 13 agosto 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3214)

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 16 aprile 1982, riguardante la determinazione del tasso d'interesse sulle giacenze del fondo di intervento istituito dall'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982, devono essere aggiunti i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: « *Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1982, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 395* ».

(3495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 13 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1387,80	1387,80	—	1387,80	1387,75	1387,75	1387,70	1387,80	1387,80	1387,80
Dollaro canadese	1097 —	1097 —	—	1097 —	1091,50	1091,65	1095 —	1097 —	1097 —	1091,70
Marco germanico . .	559,63	559,63	—	559,63	559,50	559,60	559,60	559,63	559,63	559,65
Fiorino olandese .	507,31	507,31	—	507,31	507,25	507,30	507,30	507,31	507,31	507,30
Franco belga . . .	29,363	29,363	—	29,363	29,35	29,35	29,355	29,363	29,363	29,35
Franco francese .	201,22	201,22	—	201,22	201,25	201,20	201,34	201,22	201,22	201,25
Lira sterlina .	2402,80	2402,80	—	2402,80	2403 —	2402,75	2402,45	2402,80	2402,80	2402,80
Lira irlandese	1924,50	1924,50	—	1924,50	1923 —	—	1925 —	1924,50	1924,50	—
Corona danese	161,75	161,75	—	161,75	161,75	161,70	161,65	161,75	161,75	161,75
Corona norvegese .	218,05	218,05	—	218,05	218 —	218,10	218,05	218,05	218,05	218,05
Corona svedese . . .	226,03	226,03	—	226,03	226 —	226,05	226,15	226,03	226,03	226,05
Franco svizzero . . .	657,45	657,45	—	657,45	657,30	657,40	656,90	657,45	657,45	657,45
Scellino austriaco . .	79,519	79,519	—	79,519	79,50	79,50	79,49	79,519	79,519	79,50
Escudo portoghese	16,70	16,70	—	16,70	16,40	16,65	16,70	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola . .	12,70	12,70	—	12,70	12,40	12,40	12,427	12,70	12,70	12,43
Yen giapponese . .	5,4440	5,4440	—	5,4440	5,45	5,43	5,4410	5,4440	5,4440	5,44
E.C.U. . . .	1322,84	1322,84	—	1322,84	—	—	1322,82	1322,84	1322,84	—

Media dei titoli del 13 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	91,850
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	84,225
» 6 % » » 1970-85 . . .	81,650
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,150
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,900
» 9 % » » 1975-90 . .	72,725
» 9 % » » 1976-91 . .	69,825
» 10 % » » 1977-92 . .	77,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	67,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	64,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82 .	99,875
» » » » 1-10-1979/82 . .	99,925
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,900
» » » » 1-12-1980/82 . .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83 . .	100,050
» » » » 1-10-1980/83 .	99,975
» » » » 1- 9-1981/83 . .	100,325
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,675
» » » » 1-11-1981/83 . .	99 —
» » » » 1-12-1981/83 . .	98,900
» » » » 1- 3-1981/84 . .	98,550
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,775
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,600
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,200
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	91,250
» » » 12 % 1- 1-1984	89,650
» » » 12 % 1- 4-1984	87,750
» » » 12 % 1-10-1984	85,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1387,75
Dollaro canadese	1096 —
Marco germanico	559,615
Fiorino olandese	507,305
Franco belga	29,359
Franco francese	201,28
Lira sterlina	2402,625
Lira irlandese	1924,75
Corona danese	161,70
Corona norvegese	218,05
Corona svedese	226,09
Franco svizzero	657,175
Scellino austriaco	79,504
Escudo portoghese	16,70
Peseta spagnola	12,428
Yen giapponese	5,442
E.C.U.	1322,82

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avvisi relativi alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 14, in data 1° luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico-farmaceutico - Catania;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro teoria dei sistemi - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica degli ormoni - Milano;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia dei centri nervosi - Milano;

Concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di edilizia e di risparmio energetico - Palermo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per i metodi e i dispositivi di radiotrasmissione - Pisa;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto sperimentale talassografico - Taranto;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio di elaborazione dei segnali - Torino.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale A. Moro, 7, 00100 Roma.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 15 in data 5 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Arco Felice (Napoli);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello » - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello » - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio della fisiologia mitocondriale - Padova;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiopatologia dello shock - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui meccanismi di reazione - Roma.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale A. Moro n. 7, 00100 Roma.

(3510)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto politico amministrativo . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato.

Facoltà di scienze politiche:

istituto politico amministrativo . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3511)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Trieste, via dell'Istria n. 65, il giorno martedì 7 settembre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica ed elettronica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica dell'Università di Trieste, via A. Valerio n. 10, il giorno giovedì 9 settembre 1982 alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3475)

Concorso a due posti di bidello presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Macerata.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(3476)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di sostituto presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara, Gorizia, Pordenone, Sondrio, Taranto, Terni e Trieste.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4, parte seconda, del 15 febbraio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara n. 2 del 18 febbraio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 1/1980 del 23 gennaio 1980.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4, parte seconda, del 15 febbraio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia n. 196/ULA/81 dell'11 novembre 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venticinque posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 197/ULA/80 del 31 maggio 1980.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4, parte seconda, del 15 febbraio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone n. 2 del 20 ottobre 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza dell'8 gennaio 1981.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio n. 58/81 del 22 giugno 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 151/80 del 13 settembre 1980.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto n. 32375 del 26 gennaio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventuno posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 41856/MOS dell'11 febbraio 1980.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Terni n. 58 del 13 agosto 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 24979/1/2 del 31 agosto 1979.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste n. 16 del 29 luglio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 9 del 20 ottobre 1977.

(3397)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di primo ispettore per laureati in medicina e chirurgia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1, maggio 1982, datato 15 giugno 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di primo ispettore della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(3465)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di emodialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Marsala (Trapani).

(492/S)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(490/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(493/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capri (Napoli).

(491/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/E, IN FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

(494/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1982, n. **10**.

Autorizzazione all'Amministrazione regionale ad anticipare all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, un contributo di funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1982, con proprie disponibilità ed in conto dell'assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di L. 9.000.000.000 per la concessione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, di un contributo di funzionamento di pari importo.

Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 06282 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, del bilancio della Regione per l'anno 1982.

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 9.000.000.000 del cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1982 ed è corrispondentemente ridotta la riserva prevista al punto 30 dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1982

RAIS

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1982, n. **11**.

Disposizioni per l'organizzazione del servizio antincendi, per interventi di forestazione e di salvaguardia dei laghi salsi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'organizzazione del servizio antincendi nelle campagne, l'amministrazione regionale può avvalersi dei comuni, di loro consorzi, delle comunità montane e dei comprensori qualora i territori interessati raggiungano un indice di boscosità pari ad almeno il 10 per cento o negli stessi siano presenti zone di alto interesse naturalistico.

I relativi fondi sono messi a disposizione degli stessi enti, con carico ai capitoli 05040 e 05043 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi, secondo le procedure previste dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Le attrezzature, i mezzi ed i materiali acquistati dai sopraindicati enti con i citati finanziamenti restano acquisiti al loro patrimonio.

Possono essere trasferiti agli stessi enti, inoltre, attrezzature, mezzi e materiali acquistati direttamente dall'amministrazione regionale.

Per l'anno 1982 le spese da sostenere con carico al suddetto cap. 05040, tramite gli enti indicati nel primo comma, devono essere contenute nell'importo di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, a carico del cap. 05054 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per il 1982, la spesa di L. 2.000.000.000 per la realizzazione di strutture fisse necessarie alla difesa dei boschi dagli incendi.

I residui di stanziamento disponibili sul predetto capitolo, alla data del 31 dicembre 1981, possono essere impegnati entro l'anno finanziario 1982.

Alla realizzazione delle predette opere può procedersi in economia.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna e limitatamente agli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1982 sono realizzati, anche per l'anno 1982, con le modalità previste dall'art. 4 della stessa legge.

Art. 4.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni

In diminuzione:

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . (mediante riduzione della riserva indicata al punto 31 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1982).	L.	3.495.000.000
Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . . . (mediante riduzione della riserva indicata al punto 1 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1982).	»	7.600.000.000

In aumento:

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Cap. 05008. — Spese per consentire una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull'equilibrio ecologico del territorio dell'Isola (art. 11, commi terzo e quarto, legge regionale 1° agosto 1973, n. 161).	L.	95.000.000
Cap. 05015. — Spese per l'esercizio di vivai forestali (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	»	1.200.000.000
Cap. 05017. — Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, e legge regionale 21 agosto 1980, n. 26)	»	3.900.000.000

Cap. 05017-01 (tit. 2 - sez. 6 - cat. 10 - sett. 11). — Spese per contributi agricoli unificati da versarsi per lavori di sitemazione idraulico-forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, legge regionale 21 agosto 1980, n. 26, legge 23 aprile 1981, n. 155, e legge 26 settembre 1981, n. 357) . . L. 1.700.000.000

Cap. 05040. — Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art 1, lettere *a*) e *b*), legge regionale 21 luglio 1954, n. 28) (spesa obbligatoria) » 300.000.000

Cap. 05043. — Spese per la difesa dagli incendi boschivi (art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) » 1..300.000.000

Cap. 05054. — Spese per la realizzazione di strutture fisse necessarie alla difesa dei boschi dagli incendi (legge regionale 18 giugno 1959, n 13, e regio decreto 30 dicembre 1923, n 3267 e art. 47, legge regionale 10 maggio 1979, n. 38) » 2.000 000.000

Cap. 05072. — Paghe ed altri assegni fissi ed accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri assunti dal Centro regionale antimalarico ed antinsetti per la attuazione degli interventi di recupero ambiente dell'ecosistema stagnale (legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e articoli 6, 15 e 29 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4) . » 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1982

RAIS

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1982, n. **12.**

Concessione di anticipazioni alle opere universitarie di Cagliari e di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con proprie disponibilità, alle opere universitarie di Cagliari e di Sassari anticipazioni sulle somme che lo Stato deve corrispondere a copertura delle spese di funzionamento delle predette opere universitarie per l'anno accademico 1981-82.

Le predette anticipazioni saranno erogate nella misura di L. 1.800.000.000 per l'opera universitaria di Cagliari e di lire 1.200.000.000 per l'opera universitaria di Sassari.

Le somme anticipate saranno recuperate nel corso dell'anno 1982.

Art. 2.

Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1982, è istituito il seguente capitolo:

Cap. 11064 - tit. 1 - sez. 3 - cat. 5 - set. 06. — Anticipazioni alle opere universitarie di Cagliari e Sassari di somme dovute dallo Stato per il loro funzionamento.

A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la somma di lire 3.000.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione, della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1981 ed è in corrispondenza ridotta, di pari importo, la riserva non utilizzata prevista nella lettera *d*) nella tabella *B* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1982

RAIS

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1982, n. **13.**

Autorizzazione all'amministrazione regionale a concedere contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'approvazione della legge regionale di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente l'attuazione del fondo nazionale trasporti e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 27-*ter* della legge 26 febbraio 1982, n. 51, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle aziende pubbliche di trasporto urbano, al comune di Porto Torres ed all'azienda regionale sarda trasporti gli acconti bimestrali nella misura prevista dal predetto art. 27-*ter*, commi primo e secondo, incrementati nella misura massima del 16 per cento, ed entro i limiti delle assegnazioni disposte dallo Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1982 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di L. 39.621.667.000:

Cap. 13002. — Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

Nello stesso stato di previsione è altresì incrementato di L. 3.083.333.000 lo stanziamento del cap. 13001.

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di L. 42.705.000.000 del capitolo 03018 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1982 ed è corrispondentemente ridotta la riserva prevista al punto 1 dell'elenco 6 allegato allo stesso bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1982

RAIS

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1982, n. **14**.

Autorizzazione all'amministrazione regionale a contrarre mutui per il risanamento della situazione finanziaria dell'A.R.S.T. - Azienda regionale sarda trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Risanamento situazione finanziaria A.R.S.T.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dell'Azienda regionale sarda trasporti una somma corrispondente alla differenza tra debiti e crediti, quali risultano dai bilanci dell'azienda al 31 dicembre 1981 e fino alla concorrenza massima di dieci miliardi di lire. Tale erogazione è finalizzata esclusivamente al ripiano dei disavanzi di esercizio accumulati dall'A.R.S.T. nell'anno 1981 e negli esercizi precedenti.

L'A.R.S.T. è tenuta ad utilizzare tale somma in via prioritaria per il pagamento dei debiti correnti ed in ispecie di quelli previdenziali.

Art. 2.

Autorizzazione contrazione mutui per risanamento situazione finanziaria A.R.S.T.

Al fine del precedente articolo, l'amministrazione è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di L. 10.000.000.000.

Tali mutui saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione.

Fermo restando l'ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'amministrazione regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.

L'amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui in parola e a richiedere ai propri tesorieri o ad altri enti pubblici o istituti di credito garanzie fidejussorie a favore degli istituti che concederanno i mutui stessi.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui trattasi, sono imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione.

Gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, delle spese per il loro ottenimento, nonché delle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni, sono quantificati in L. 1.080.000.000 per il 1982 e in L. 2.000.000.000 per il 1983 e per gli anni successivi.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato ad iscrivere ai competenti capitoli di entrata (cap. 41618) e di spesa (cap. 13004) del bilancio regionale per l'anno 1982 od a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per l'anno 1982 sono istituiti i seguenti capitoli con i seguenti stanziamenti:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 41618. — Ricavo dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi di esercizio accumulati dall'A.R.S.T. - Azienda regionale sarda trasporti, nell'anno 1981 ed in quelli precedenti . . . p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Cap. 04131-01. — Spese per l'ottenimento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi di esercizio accumulati dall'A.R.S.T. - Azienda regionale sarda trasporti, nell'anno 1981 ed in quelli precedenti . . . L. 100.000.000

Cap. 04132-01. — Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi di esercizio accumulati dall'A.R.S.T. - Azienda regionale sarda trasporti - nell'anno 1981 ed in quelli precedenti . . » 950.000.000

Cap. 04133-01. — Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi di esercizio accumulati dall'A.R.S.T. - Azienda regionale sarda trasporti - nell'anno 1981 ed in quelli precedenti . . » 30.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Cap. 13004. — Somme da erogare all'A.R.S.T. Azienda regionale sarda trasporti, per il ripiano dei disavanzi accumulati nell'esercizio 1981 ed in quelli precedenti . . . p.m.

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 1.080.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1982 ed è corrispondentemente ridotta la riserva prevista al punto 29 dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 1.080.000.000 per il 1982 ed in L. 2.000.000.000 per il 1983 e anni successivi, fanno carico ai capitoli 04131-01, 04132-01 e 04133-01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, ed al cap. 13004 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1982 e ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.

Alle maggiori spese previste per l'anno 1983 si farà fronte attraverso l'utilizzo del maggior gettito della imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1982

RAIS

(3177)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821940)